

INPS

DETERMINAZIONE N.

52

DEL 16 MAG. 2018



Oggetto: Regolamento di attuazione del decentramento territoriale

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 come da ultimo-modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Ravvisata la necessità per l'Istituto di adattare i processi operativi alle aspettative e alle esigenze degli utenti con l'obiettivo di garantire l'erogazione di servizi di qualità;

Considerato che l'articolo 22, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017, stabilisce, tra l'altro, che *"l'istituzione e la chiusura di Agenzie nonché la loro trasformazione in Punti INPS, sono determinate dal Presidente dell'Istituto, su proposta del Direttore Generale"*;

Considerato, altresì, che lo stesso art. 22, al comma 3, prevede che l'adozione dei predetti provvedimenti debba rispondere a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi-benefici articolata, tra l'altro, sull'individuazione del bacino di utenza, anche tenendo conto dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale;

Visto il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'Istituto di cui alla determinazione presidenziale n. 333 dell'1/8/2011;

Rilevata la necessità di rivisitare, alla luce dei nuovi contesti operativi in cui agisce l'Istituto, i parametri di riferimento per l'istituzione, trasformazione o chiusura di una Agenzia;

Preso atto che la rivisitazione dei parametri in argomento è strettamente connessa alla complessiva riprogettazione dell'articolazione organizzativa delle strutture produttive dell'Istituto;

Preso atto che detti parametri sono sottoposti, con cadenza biennale, ad un processo di revisione, in relazione al progressivo consolidamento dei canali di interazione con l'utenza alternativi allo sportello;

Considerato che la presenza delle Agenzie sul territorio è finalizzata alla creazione di valore e al mantenimento della prossimità all'utente, attraverso il presidio di un nucleo base di servizi standard costituito dalla gamma produttiva minima;

Tenuto conto che la definizione di detta gamma minima produttiva è demandata ad apposita circolare, suscettibile di aggiornamenti in funzione sia dei bisogni variabili dell'utenza sia dei nuovi servizi che l'Istituto è chiamato ad erogare;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale riportato nell'Allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n.88/1989, ai Ministeri Vigilanti.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL
DECENTRAMENTO TERRITORIALE
(Articolo 22 Regolamento di Organizzazione)**

**Adottato con determinazione presidenziale
n. 52 del 16 MAG 2018,**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Articolo 1 (Le Agenzie)

1. La presenza delle Agenzie sul territorio è finalizzata alla creazione di valore e al mantenimento della prossimità all'utente, assicurando le funzioni di orientamento, consulenza e produzione di servizi.
2. Le Agenzie sono le strutture operative sul territorio che presidiano il nucleo base di servizi standard costituito dalla gamma produttiva minima che le caratterizza in termini di riconoscibilità e definizione dell'identità aziendale. Tale gamma è definita con apposita Circolare dell'Istituto e periodicamente aggiornata in funzione sia dei bisogni mutevoli dell'utenza sia dei nuovi servizi che l'INPS è chiamato a erogare.
3. Il modello organizzativo delle Agenzie sul territorio deve essere raccordato alla possibilità di sviluppare integrazione logistica e/o funzionale con altri soggetti pubblici.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Articolo 2

(Parametri per l'apertura dell'Agenzia)

1. Le Agenzie sul territorio si caratterizzano per la loro rispondenza ai seguenti parametri:

Parametri	Valori
Popolazione residente	> 60.000 abitanti
Personale assegnato	> 10 u.l.*
Tasso di Ipercopertura (rapporto percentuale fra la popolazione residente nel bacino di utenza che raggiunge dal proprio Comune <u>più di una Struttura</u> dell'Istituto nella provincia, con mezzi propri, in un tempo pari o inferiore a 30 minuti, e il totale della popolazione residente nel medesimo bacino)	< 60%

*UNITA' LAVORATIVE

2. L'istituzione di una nuova Agenzia sul territorio è subordinata al rispetto di almeno due dei tre parametri indicati al comma precedente.
3. I parametri di cui al comma 1 sono sottoposti, con cadenza biennale, ad un processo di revisione, in relazione al progressivo consolidamento dei canali di interazione con l'utenza alternativi allo sportello.
4. L'istituzione di una Agenzia sul territorio, con l'indicazione dei relativi costi e dell'ambito di competenza, è oggetto di determinazione del Presidente, su



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



proposta del Direttore generale, così come previsto nel vigente Regolamento di organizzazione.

Articolo 3 (Agenzie fuori parametro)

1. Per le Agenzie sul territorio già istituite e funzionanti, che presentino, di norma, almeno due parametri difformi rispetto a quelli stabiliti all'art.2, comma 1, il Presidente, su proposta del Direttore generale, potrà procedere, con apposita determinazione, alla rivisitazione dei relativi bacini di utenza o alla trasformazione in Punti INPS o, ove ciò non sia possibile, disporre la chiusura.

Articolo 4 (Ruolo dei Direttori e dei Comitati competenti per territorio)

Ai processi di istituzione, rideterminazione dei bacini di utenza, trasformazione o chiusura di strutture sul territorio partecipano - nei termini indicati nel Regolamento di Organizzazione - il Direttore regionale e il Direttore di coordinamento metropolitano, anche mediante predisposizione di apposita relazione tecnica, e - con parere obbligatorio ma non vincolante - il Comitato regionale e il Comitato provinciale competenti.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Articolo 5 (Rinvio)

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al vigente Regolamento di Organizzazione.